



IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Vigorito - presidente,
dott. Giuseppe Bianchi - giudice relatore,
dott.ssa Benedetta Bazuro - giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.2.2019,
ha pronunciato il seguente

decreto di omologazione

del concordato preventivo n. 1/2018 presentato da HOLDING CIVITAVECCHIA SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in Civitavecchia , Piazzale P. Guglielmotti n. 7 (Codice Fiscale - Partita I.V.A. 10202781000).

Rilevato che

la società è stata ammessa alla procedura di concordato con decreto del 13.7.2018;

i Commissari hanno depositato la relazione ex art. 172 L.F. il giorno 23.10.2018;

in esito alle operazioni di voto è stata raggiunta la maggioranza di cui all'art. 177 L.F., atteso che la proposta è stata approvata dalla maggioranza di due classi su tre dei creditori ammessi al voto (con la maggioranza pari al 76,53% degli aventi diritto appartenenti alla Classe 2 e del 100% di voti di voti favorevoli da parte degli aventi diritto appartenenti alla Classe 3);

a seguito dell'apertura, con decreto in data 17.1.2019, del giudizio di omologazione è pervenuta dal creditore Città Metropolitana di Roma Capitale opposizione alla omologazione con la quale ha dedotto che *"il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente*



consiste in un tributo proprio di competenza delle Province e Città metropolitana che viene riscosso da parte dei comuni o loro concessionari come una percentuale addizionale sulla tassa dei rifiuti di competenza degli stessi. Pertanto, i comuni e/o società concessionarie dei comuni riscuotono il tributo per conto della Città metropolitana e successivamente hanno l'obbligo di un riversamento immediato non essendo somme di propria pertinenza";

si è inoltre costituito nel giudizio di omologa Salvatore Andrea Renda chiedendo al Tribunale di "invitare, in caso di omologa del concordato, il Commissario liquidatore a tenere in debito conto i crediti del dott. Renda, nell'ambito dei riparti e pagamento dei crediti privilegiati";

all'udienza sono comparsi i Commissari, il procuratore della società nonché il suo legale rappresentante ed i procuratori dei creditori costituiti;

i Commissari giudiziali, nel parere reso a norma dell'art. 180, comma 2, L.F., non hanno formulato rilievi ulteriori rispetto a quanto concluso nella relazione ex art. 172 L.F. depositata il 23.10.2018, circa la verifica dei dati contabili e la fattibilità del concordato, all'esito delle quali hanno espresso parere favorevole;

considerato che

l'opposizione proposta da Città Metropolitana di Roma Capitale - con la quale critica la degradazione a chirografo del 79% del proprio credito, senza sollevare contestazioni relative alla regolarità della procedura ed alla legittimità/convenienza della proposta - risulta inammissibile;

infatti, le questioni relative all'esistenza e all'ammontare dei crediti, nonché riguardo alla loro natura chirografaria o privilegiata, sono estranee all'oggetto del presente giudizio di omologazione, dovendo essere necessariamente trattate nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione:



nell'ambito del concordato preventivo non è previsto, né nella fase del procedimento di omologazione né nella fase successiva di esecuzione, alcun procedimento di accertamento dei crediti sicché le eventuali controversie in ordine a quali crediti debbano soddisfarsi e in che misura, non possono che essere risolte con i mezzi comuni, ossia mediante accertamento nell'ambito di giudizi ordinari di cognizione;

l'opposizione è, dunque, inammissibile in quanto l'accertamento dei crediti, nel concordato preventivo, si attua, ove sorgano contestazioni, di qualsivoglia natura, esclusivamente mediante un ordinario giudizio di accertamento del credito (Trib. Siracusa, 11.11.2011; Trib. Firenze, 9.5.2012: *"in sede di opposizione all'omologazione del concordato preventivo, devono ritenersi inammissibili contestazioni volte ad ottenere la appostazione in privilegio piuttosto che in chirografo di determinati crediti; dette questioni sono infatti decise dal giudice delegato esclusivamente ai fini del voto, posto che la natura privilegiata o meno del credito ai fini della sua effettiva soddisfazione deve essere valutata dal liquidatore ed eventualmente trattata in apposito giudizio avanti al giudice ordinario"*; Trib. Ravenna, 27.10.2015: *"manca, quindi, un procedimento giudiziale di insinuazione e formazione di uno stato passivo vero e proprio, tanto è vero che si è ritenuto che la inclusione nell'elenco formato dal Commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 171 l.f., non attribuisce alcuna certezza o diritto perfetto al creditore, restando impregiudicato l'eventuale accertamento per le vie ordinarie dell'entità e della natura del credito di cui si discute. Si parla al riguardo, solitamente, di verifica amministrativa dei crediti concorsuali, effettuata dal Commissario giudiziale ai soli fini di stabilire la legittimazione al voto ed il calcolo delle maggioranze utili per l'approvazione della proposta concordataria. E' quindi sempre possibile per*



il liquidatore modificare le proprie valutazioni in ordine all'esistenza, alla consistenza e al rango chirografario o privilegiato dei singoli crediti e il creditore che non concordi con le valutazioni del liquidatore può rivolgersi nelle forme ordinarie all'autorità giudiziaria per far accertare il proprio credito in contraddittorio con la procedura concorsuale");

le spese processuali, in presenza di un'opposizione rigettata o dichiarata inammissibile devono essere regolate secondo il principio della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico dell'opponente nella misura liquidata ai sensi del dm 55/14;

osservato che

la proposta di concordato preventivo è basata su un piano che prevede, nell'arco temporale stimato di tre anni dall'omologa:

- il pagamento integrale dei creditori prededucibili e dei debiti assistiti da causa di prelazione;
- il pagamento parziale dei creditori privilegiati degradati a chirografo (classe 1) nella misura del 21%;
- il pagamento parziale dei creditori chirografari (classe 2) nella misura del 20%;
- il pagamento, con l'apporto di somme rivenienti da finanza esterna, del fornitore chirografario strategico (classe 3) nella misura del 71,57%;

mediante le risorse ottenute dall'incasso di crediti e, soprattutto, dall'apporto di nuova finanza da parte del socio unico Comune di Civitavecchia per un importo pari alla somma necessaria affinché i creditori privilegiati degradati al chirografo ottengano una percentuale di soddisfazione pari al 21% ed i creditori chirografari conseguano una percentuale di soddisfazione pari al 20%, fino a concorrenza della somma massima di € 7.001.000,00 ed entro il 30.6.2021;



i Commissari, con il parere reso ex art. 180, comma 2, L.F., hanno ribadito il persistere delle condizioni di fattibilità indicate in sede di relazione ex art. 172 L.F.;

in definitiva, a seguito dell'approvazione da parte dei creditori e tenuto conto dell'inammissibilità (per le ragioni sopra esposte) dell'unica opposizione presentata, il ricorso diretto ad ottenere l'omologazione del concordato preventivo deve senz'altro essere accolto;

ai sensi dell'art. 181 L.F. deve essere, inoltre, dichiarata la chiusura del concordato preventivo;

sotto il profilo esecutivo, si rende necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale e del comitato dei creditori;

il liquidatore giudiziale dovrà provvedere:

- entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico, ad elaborare un piano delle attività di liquidazione (avente ad oggetto la liquidazione di tutti i cespiti sociali in base ad idonee procedure competitive ed il recupero dei crediti vantati dalla società, salva la necessità di previa autorizzazione del comitato dei creditori per conferire incarichi a professionisti di ogni genere) da sottoporre alla preventiva approvazione del comitato dei creditori e dei Commissari giudiziali ed al visto del giudice delegato;

- a munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole dei Commissari giudiziali per le transazioni ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione;

- al deposito delle somme incassate in un apposito conto bancario intestato alla procedura;

- al pagamento dei creditori concorsuali secondo quanto previsto nella proposta e nel piano, previa redazione di uno o più progetti distributivi da sottoporre all'approvazione dei Commissari giudiziali e del comitato dei creditori, da comunicare al giudice delegato per conoscenza e da trasmettere via PEC a tutti i creditori;



- entro 30 giorni dal completamento delle operazioni di liquidazione, a depositare in cancelleria, per la presa d'atto da parte del giudice delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione dimostrativa degli avvenuti pagamenti ai creditori, unitamente al parere dei Commissari giudiziali;

- con periodicità semestrale dalla nomina, alla redazione di un rapporto riepilogativo delle attività svolte ai sensi dell'art. 182, u.c., L.F., accompagnato dal conto della sua gestione e trasmetterà copia del rapporto, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo, ai componenti del comitato dei creditori - per le loro eventuali osservazioni scritte - e altra copia, a mezzo di posta elettronica certificata, ai Commissari giudiziali, che a loro volta lo comunicheranno ai creditori a norma dell'articolo 171, comma 2, L.F.;

P. Q. M.

il Tribunale, così provvede:

dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Città Metropolitana di Roma Capitale, condannando quest'ultima alla rifusione delle spese processuali a favore della società proponente, liquidate in complessivi € 4.820,00 oltre spese generali, Iva e cpa;

omologa il Concordato Preventivo n. 1/2018 presentato da HOLDING CIVITAVECCHIA SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in Civitavecchia , Piazzale P. Guglielmotti n. 7 (Codice Fiscale - Partita I.V.A. 10202781000);

nomina liquidatore l'avv. PECORARO Mario con studio in Roma P.zza Farnese n. 44, che agirà con i poteri di legge attenendosi a quanto previsto nel piano e nella motivazione del presente decreto;

nomina, quali componenti del comitato dei creditori: CMM e Associati Studio Legale, Hera Comm Srl e Fallimento Città Pulita s.r.l. in liquidazione;



stabilisce i compiti del liquidatore e dei Commissari giudiziali come indicati in motivazione;

dichiara chiusa la procedura di concordato preventivo;

dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 L.F. e comunicato alla debitrice ed ai Commissari giudiziali, i quali provvederanno a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Civitavecchia il 21/03/2018

Il Presidente

Il giudice estensore

